

**Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica federale di Germania sulla reciproca
determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali
(xyz)**

del ...

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica federale di Germania

di seguito denominati «Parti»,
nello spirito dei rapporti amichevoli tra le due Parti,
consapevoli della comparabilità della qualità e dell'organizzazione dei loro sistemi
formativi,
mossi dall'intento di facilitare ai titolari di una formazione professionale l'esercizio
della loro professione sul mercato del lavoro e la formazione professionale continua
nel territorio dell'altro Stato e di promuovere in generale la mobilità dei
professionisti qualificati,
intenzionati, a questo fine, a determinare l'equivalenza dei titoli professionali e a
equippararli,
determinati a porre in primo piano i punti comuni esistenti nel settore della
formazione professionale e a rafforzare in generale la compatibilità internazionale di
questo tipo di formazione,
concordi nel riconoscere che il presente Accordo non pregiudica l'applicabilità della
direttiva 2005/36/CE nel settore delle professioni regolamentate,
animati dalla volontà di proseguire la pluriennale e collaudata collaborazione nel
settore della formazione professionale,
decisi a dedicare particolare attenzione allo sviluppo e all'ampliamento di questa
collaborazione e a continuare a promuoverla,
hanno convenuto quanto segue:

RS

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica alle modalità di determinazione reciproca dell'equivalenza dei titoli professionali che nei due Stati sono regolamentati da disposizioni legislative o amministrative federali e che rientrano nei seguenti ambiti:

- Svizzera: titoli della formazione professionale di base e titoli conseguiti con il superamento di un esame federale di professione o di un esame professionale federale superiore (attestati professionali federali e diplomi federali) conformemente alla legge sulla formazione professionale.
- Germania: titoli di formazione o di perfezionamento professionale disciplinati dalla legge sulla formazione professionale (BBiG) o dalla legge sull'ordine degli artigiani (HWO).

Art. 2 Principio e obiettivo

- (1) I titoli professionali conseguiti in Svizzera e in Germania sono paragonabili sotto il profilo della qualità della formazione e della rilevanza sul mercato del lavoro.
- (2) Ogni Parte determina l'equivalenza dei titoli professionali dell'altra Parte e, se soddisfano in maniera cumulativa tutte le condizioni di cui all'articolo 3, li equipara ai propri per quanto concerne l'esercizio della professione sul mercato del lavoro e l'accesso alla formazione professionale continua.

Art. 3 Condizioni per la determinazione dell'equivalenza

L'equivalenza dei titoli professionali viene determinata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (1) i titoli professionali per i quali è richiesta l'equivalenza devono abilitare all'esercizio di attività professionali analoghe. Tra i rispettivi profili professionali non sussistono differenze sostanziali;
- (2) a livello sistemico i titoli professionali in questione appartengono allo stesso livello conformemente all'allegato del presente Accordo;
- (3) le basi giuridiche del rispettivo titolo professionale impiegate per determinare l'equivalenza sono in vigore presso la Parte esaminatrice al momento della richiesta.

I risultati delle valutazioni effettuate secondo il presente articolo sono riportati negli strumenti di lavoro comuni di cui all'articolo 6 capoverso 2.

Art. 4 Conseguenze della determinazione dell'equivalenza

L'equivalenza di un titolo professionale di una Parte conferisce ai suoi titolari gli stessi diritti riservati ai titolari del titolo professionale equivalente dell'altra Parte relativamente all'esercizio della professione sul mercato del lavoro e all'accesso alla formazione professionale continua.

Art. 5 Procedura per la determinazione dell'equivalenza

- (1) L'equivalenza di un titolo professionale ai sensi del presente Accordo è richiesta nell'ambito delle strutture e procedure generali per il riconoscimento dei titoli professionali di ciascuno Stato. In Svizzera si tratta delle strutture e procedure previste dalla legge sulla formazione professionale, in Germania di quelle previste dalla legge sulla determinazione delle qualifiche professionali (*Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz*) in combinato disposto con le norme del codice dell'artigianato (*Handwerksordnung*).
- (2) Nel quadro di queste strutture e procedure è valutata in un primo momento l'equivalenza ai sensi all'articolo 3 del presente Accordo. Se le relative condizioni sono soddisfatte, viene determinata l'equivalenza. Se le condizioni sancite dal presente Accordo non sono soddisfatte, la richiesta è valutata secondo le disposizioni generali sul riconoscimento dei titoli professionali di ciascuno Stato, fondate sulle altre disposizioni del rispettivo diritto vigente.

Art. 6 Autorità competenti, strumenti di lavoro, Comitato misto

- (1) Le autorità delle Parti a cui compete l'esecuzione del presente Accordo sono:
 - a) per la Confederazione svizzera, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR); e
 - b) per la Repubblica federale di Germania, il Ministero federale dell'istruzione e della ricerca, d'intesa con il Ministero federale dell'economia e dell'energia.
- (2) Le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni necessarie per istituire una prassi di determinazione reciproca e coerente. Per agevolare questa prassi, sviluppano e ottimizzano strumenti di lavoro comuni.
- (3) È istituito un Comitato misto, costituito da rappresentanti delle autorità competenti, responsabile della corretta applicazione e dello sviluppo del presente Accordo. A tal fine esso può formulare raccomandazioni e istituire gruppi di lavoro. Il Comitato compone in via amichevole le questioni in sospenso. Si riunisce almeno una volta ogni due anni. Se necessario possono essere invitati altre autorità o altri esperti.

Art. 7 Mantenimento dei diritti acquisiti e disposizioni transitorie

- (1) I diritti acquisiti da una persona prima dell'entrata in vigore del presente Accordo in virtù di altri accordi o convenzioni sono mantenuti.
- (2) Le richieste di determinazione dell'equivalenza di un titolo professionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo sono valutate secondo le disposizioni vigenti al momento della loro presentazione.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogata la convenzione del 1° dicembre 1937 tra la Confederazione svizzera e il Governo dello Stato tedesco sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali (*Vereinbarung vom 01.12.1937 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung des Deutschen Reiches über die gegenseitige Anerkennung handwerklicher Prüfungen*).

Art. 9 Durata e modifiche dell'Accordo

- (1) Il presente Accordo resta in vigore fino a quando una Parte comunica all'altra, per iscritto e per via diplomatica, che intende denunciarlo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ne ha ricevuto notifica.
- (2) Il presente Accordo può essere modificato o completato soltanto previa intesa tra le Parti.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al mese in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie all'entrata in vigore. È determinante il giorno di ricezione dell'ultima notifica.

Fatto a il in due esemplari originali.

Per il Consiglio federale svizzero

Per il Governo della Repubblica federale
di Germania

Allegato

Corrispondenza dei livelli dei titoli professionali tra Svizzera e Germania.

Svizzera	Germania
Certificato federale di formazione pratica CFP (formazione professionale di base di 2 anni)	Titolo professionale (formazione professionale di 2 anni)
Attestato federale di capacità AFC (formazione professionale di base di 3-4 anni, secondo il profilo professionale)	Titolo professionale (formazione professionale di 3-3,5 anni, secondo il profilo professionale)
Titolo della formazione professionale superiore (solo attestato professionale federale o diploma federale, secondo il profilo professionale)	Titolo della formazione di perfezionamento professionale (secondo il profilo professionale)